

Con la presente si comunica che il 19 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116, il Regolamento del nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, in attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. Con Delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016 sono state dettate le disposizioni transitorie relative ***all'avvio dell'operatività del nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), fissata per il 9 gennaio 2017***. Pertanto, a decorrere da tale data, l'ACF sarà destinato a sostituire l'attuale Camera di Conciliazione ed Arbitrato la quale resterà in carica per amministrare tutte quelle procedure già instaurate e non terminate alla data di avvio dell'operatività dell'ACF.

All'Arbitro per le Controversie Finanziarie potranno essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio disciplinate dalla Parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. L'Accesso alla procedura è ammesso nei casi in cui la somma richiesta dal cliente non superi l'importo di € 500.000.

Pertanto esulano dalla cognizione dell'Arbitro le controversie per:

- a) somme di denaro superiori a 500 mila euro (art. 4, comma 2),
- b) danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione degli obblighi di correttezza da parte dell'intermediario (art. 4, comma 3);
- c) danni di natura non patrimoniale.

L'Arbitro ha un'organizzazione che si articola in un collegio decidente e in una segreteria tecnica della Consob avente compiti di supporto. Il collegio è composto da 5 membri, oltre al Presidente e due membri che sono nominati direttamente dalla Consob, gli altri due membri sono nominati sempre dalla Consob però su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.

Il Presidente resta in carica per 5 anni mentre gli altri membri per soli 3 anni e possono essere riconfermati una sola volta.

L'attivazione della procedura per adire l'ACF è riservata all'iniziativa dell'investitore.

I risparmiatori interessati possono trovare in formato video e tramite un'apposita brochure esplicativa tutte le informazioni utili a capire chi può fare ricorso all'Arbitro, a quali condizioni, attraverso quale procedura e in quali tempi al link di seguito indicato: <https://www.acf.consob.it/>